

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"SEZIONE ITALIA DELL'INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS"** (ISTITUTO DEGLI INGEGNERI ELETTRICI ED ELETTRONICI)

ARTICOLO 1

**DENOMINAZIONE**

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e ss. del C.C. è costituita una Associazione denominata "SEZIONE ITALIA DELL'INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS", con sede legale in Firenze via Panciatichi n.64, presso l'Istituto di Fisica Applicata del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ARTICOLO 2

**SCOPO**

L'Associazione, apolitica ed avente durata illimitata, ha come scopo di promuovere, senza alcun fine di lucro, attività culturali nell'ambito dell'ingegneria elettrica ed elettronica su tutto il territorio nazionale, secondo le finalità della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A..

Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione potrà organizzare convegni, conferenze, seminari, nonché provvedere alla stampa ed alla distribuzione di materiale divulgativo.

ARTICOLO 3

**SOCI**

Il numero degli soci è illimitato.

Sono soci di diritto i membri della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." residenti in Italia.

Possono essere soci dell'Associazione, persone fisiche, persone giuridiche e società che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

#### ARTICOLO 4

##### **DIRITTI DEI SOCI**

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in sede di delibera di Assemblea ed a partecipare all'elezione dei membri del Comitato Esecutivo e del Presidente.

#### ARTICOLO 5

##### **QUOTA ASSOCIATIVA**

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa.

La quota associativa viene pagata alla "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A., secondo quanto da questa annualmente deliberato, e non è restituibile, trasmissibile e rivalutabile.

#### ARTICOLO 6

##### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per esclusione, recesso o per causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi

associativi o affiliati;

b) che arrechi danno patrimoniale e/o non patrimoniale all'Associazione o comunque che tenga un comportamento lesivo della reputazione o della immagine della Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci mediante lettera raccomandata.

Il recesso dovrà essere presentato dal socio per iscritto al Comitato Esecutivo.

## ARTICOLO 7

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Comitato Esecutivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) le Commissioni.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi e delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività associative.

## ARTICOLO 8

### **L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'appro-

vazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre:

- 1) provvede alla nomina del Comitato Esecutivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- 2) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione in accordo con i principi e le direttive della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A.;
- 3) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- 4) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- 5) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto di quanto in prosieguo precisato.

L'assemblea provvede ad assumere le deliberazioni di cui sopra mediante votazione che può essere effettuata sia per alzata di mano, sia a mezzo posta (anche elettronica), sia a mezzo di sistemi elettronici di votazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o da almeno due membri del Comitato Esecutivo.

La convocazione è fatta mediante comunicazione spedita ai soci mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica o pubblicazione sulla pagina Web della associazione, comunque almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

ne, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega.

La delega può essere conferita solamente ad altro socio.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Esecutivo.

#### ARTICOLO 9

#### **IL COMITATO ESECUTIVO**

La Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da un minimo di quattro ad un massimo di quindici membri, di cui uno Presidente, uno Vice Presidente, uno Segretario e uno Tesoriere.

I membri del Comitato Esecutivo sono eletti dall'Assemblea e durano in carica due esercizi, salvo revoca o dimissioni, senza poter essere rieletti nella stessa carica, fatta eccezione per i membri del Comitato Esecutivo nominati in sede di costituzione della Associazione.

Oltre ai membri eletti, sono membri di diritto il Presidente uscente ed i Presidenti delle Commissioni e dei "Chapters" specialistici di cui al successivo articolo 13.

Al termine del mandato, il Comitato uscente rimane in carica fino a che il nuovo non sia stato costituito.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, il Presidente, o in sua assenza o impedimento altro membro del Comitato Esecutivo, dovrà con urgenza convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi membri.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un solo membro del Comitato Esecutivo, il Comitato stesso fa luogo alla sua cooptazione.

Il membro del Comitato Esecutivo cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del membro cessato; chi venga eletto in luogo del membro cessato dura in carica fino

alla scadenza naturale del Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- b) i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- c) il potere di nominare Commissioni ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Statuto per il perseguimento di più specifiche finalità.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o opportuno.

La convocazione può essere fatta a mezzo fax e/o posta elettronica ovvero mediante avviso affisso presso la sede.

La convocazione deve in ogni caso farsi luogo almeno tre giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno tre dei suoi membri, di cui uno il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, ed in

caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Comitato Esecutivo che si trovi in conflitto d'interessi con l'Associazione con riguardo all'oggetto della deliberazione, dovrà astenersi dal voto e la sua presenza non verrà conteggiata ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

#### ARTICOLO 10

##### **IL PRESIDENTE**

Al Presidente del Comitato Esecutivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Su deliberazione del Comitato Esecutivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Comitato stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### ARTICOLO 11

##### **IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### ARTICOLO 12

##### **IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**



Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea e del Comitato Esecutivo, cura la tenuta dei Libri sociali, coadiuva il Presidente ed il Comitato Esecutivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il Tesoriere amministra e gestisce i fondi e le liquidità dell'Associazione, anche mediante deleghe bancarie, conferite dal Presidente, il tutto secondo le direttive impartite dal Comitato Esecutivo.

#### ARTICOLO 13

##### **LE COMMISSIONI**

Al fine di perseguire finalità specifiche possono essere istituite le seguenti Commissioni:

- la Commissione per lo sviluppo dell'Associazione
- la Commissione per premi e riconoscimenti;
- la Commissione per il programma;
- la Commissione per le candidature al Comitato Esecutivo;
- la Commissione per le attività studentesche.

Oltre alle Commissioni istituzionali sopra citate, il Comitato Esecutivo ha il potere di istituire Commissioni per il perseguimento di ulteriori e più specifiche finalità.

I Presidenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente del Comitato Esecutivo e durano in carica tre anni, salva revoca o dimissioni.

Il Presidente di ogni Commissione, ad eccezione del Presiden-

te della Commissione per le candidature al Comitato Esecutivo, ha il potere di cooptare, con l'approvazione del Comitato Esecutivo, gli altri membri della Commissione.

Possono essere istituiti "Chapters" nei vari settori disciplinari dell'ingegneria elettrica ed elettronica.

I "Chapters" sono gestiti da un Presidente eletto dai membri dell'Associazione afferenti al corrispondente settore disciplinare.

#### ARTICOLO 14

##### **LA COMMISSIONE PER LE CANDIDATURE AL COMITATO ESECUTIVO**

La Commissione per le candidature al Comitato Esecutivo è costituita da tre membri nominati dal Presidente del Comitato Esecutivo con l'approvazione del Comitato Esecutivo stesso.

Le candidature sono comunicate ai membri dell'Associazione, ed entro un mese da tale comunicazione potranno essere proposte candidature alternative purchè tale richiesta provenga da almeno dodici soci.

#### ARTICOLO 15

##### **PATRIMONIO**

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dalle assegnazioni della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.", dalle donazioni dei soci o terzi, siano essi enti, fondazioni o privati, dai beni acquistati dall'Associazione e dai ricavi delle iniziative sociali.

Detti fondi possono essere impiegati esclusivamente per far fronte alle spese relative alle attività promozionali del-

l'Associazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per l'affitto sale conferenze, spese postali, di trasporto, di stampa, di pubblicazioni e di premi.

Le spese della Associazione devono essere preventivamente approvate dal Comitato Esecutivo.

#### ARTICOLO 16

##### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO CONSUNTIVO**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato Esecutivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

#### ARTICOLO 17

##### **AVANZI DI GESTIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli a-

vanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 18

##### **MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Comitato Esecutivo o di almeno venticinque soci esclusivamente con la previa autorizzazione della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A.

#### ARTICOLO 19

##### **LEGGE APPLICABILE**

Per disciplinare tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente Statuto, saranno applicabili le norme del codice civile e tutte le altre norme di legge vigenti in materia.

F.TO PAOLO PAMPALONI

F.TO GIULIANO MANARA

F.TO DINO GIULI

F.TO MAURIZIO MIGLIACCIO

F.TO ALBERTO TOCCAFONDI

F.TO MASSIMO LANZONI

F.TO GASPARE GALATI

F.TO BENITO PALUMBO

F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO